FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 6 dicembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

6677

(114) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO PERROTTA (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA' DELFINO PESCARA 1936 Srl (nota n. 2192/992pf11-12/SP/blp del 18.10.2012).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto in data 18 ottobre 2012 dalla Procura Federale nei confronti di:

Marco Perrotta, calciatore tesserato per la società Delfino Pescara 1936 Srl per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei calciatori e all'art. 28 delle N.O.I.F., in quanto al momento del conferimento del mandato all'Agente Ulisse Savini si qualificava come calciatore professionista, quando in realtà rivestiva lo status di calciatore "giovane di serie"

Ulisse Savini, Agente di calciatori per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19 commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Marco Perrotta, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore,

la Società Delfino Pescara 1936 Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato:

letta la memoria difensiva depositata in atti dal Perrotta e dalla Delfino Pescara 1936 con la quale in via principale viene chiesto il proscioglimento dei soggetti deferiti sul presupposto di una supremazia della normativa FIFA su quella della FIGC, della sussistenza di una causa di discriminazione ed in adesione a quanto ha deciso in caso (che si assume analogo) la Corte di Giustizia della FIGC ed in via subordinata, accertata la presenza di un profilo residuale di colpa lieve, viene chiesto di applicare la sanzione minima della censura e/o quella ritenuta di giustizia;

ascoltato il rappresentante della Procura federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle sequenti sanzioni:

Marco Perrotta: squalifica per n.2 gare e ammenda di 5.000,00 euro

Ulisse Savini: sospensione della licenza per mesi 2 e ammenda di 5.000,00 euro

Delfino Pescara 1936 srl: ammenda di 5.000.00 euro

Ascoltato il difensore del Perrotta e del Delfino Pescara (che ha discusso anche per delega del difensore del Savini) il quale ha ribadito quanto già esposto nella memoria depositata nell'interesse del Perrotta e della Delfino Pescara ed ha precisato le

concLuisioni nell'interesse del Savini (proscioglimento in via principale e sanzione minima, anche al di sotto dei minimi edittali, in via subordinata)

Considerato che, in fatto, le circostanze contestate ai soggetti deferiti risultano provate dalla documentazione in atti e non contestate dai soggetti deferiti

Ritenuto che, in diritto, la tesi sostenuta della insussistenza della violazione contestata alla luce della regolamentazione FIFA non può essere accolta perché ciò che rileva, ai fini della decisione, è la normativa della FIGC secondo cui al "giovane di serie" è preclusa la possibilità di conferire mandato ad un agente (leggi al riguardo l'art.3 del Regolamento agenti di calciatori che prevede in via di principio la possibilità degli agenti di assistere solo giocatori professionisti)

Valutato che il precedente della Corte di Giustizia FIGC cui fa riferimento la difesa dei soggetti deferiti non può essere preso in considerazione in quanto ad oggi non risultano pubblicate le motivazioni del provvedimento adottato

Rilevato che un'attenta valutazione degli atti del giudizio consente di affermare che in effetti il Perrotta, al momento del conferimento del mandato all'Agente Ulisse Savini si era qualificato come calciatore professionista, quando in realtà rivestiva lo status di calciatore "giovane di serie" e che il Savini aveva accettato l'incarico conferito dal calciatore Marco Perrotta, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore, sicchè il deferimento non può che essere accolto

Considerata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni:

Marco Perrotta: squalifica per n. 2 (due) giornate in gare ufficiali e ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Ulisse Savini: sospensione della licenza per mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (cinquemila)

Delfino Pescara 1936 Srl: ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00)

(118) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MIKE MINIATI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Sandonà Jesolo Calcio Srl, attualmente tesserato per la Soc. US Poggibonsi Srl), ANDREA MARCENTA (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA' SANDONA' JESOLO CALCIO Srl (nota n. 2144/191pf12-13/AM/ma del 17.10.2012).

II deferimento

Con provvedimento del 17 ottobre 2012 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

- Il Sig. Andrea Marcenta, iscritto nel Registro Agenti della F.I.G.C., per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di accertare l'effettivo status del calciatore Mike Miniati al momento del conferimento del mandato in questione;
- Il Sig. Mike Miniati, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Andrea Marcenta senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante;
- la società Sandonà Jesolo Calcio Srl, a titolo dì responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

Il Vice Procuratore Federale fonda la sua azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 30/08/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si segnalava la nullità del mandato n° 2181, conferito, in data 07/08/2012, dal calciatore, Sig. Mike Miniati all'agente di calciatori, Sig. Andrea Marcenta, avendo trovato riscontro il suo "Status" di "calciatore dilettante", e quindi il mancato possesso della qualifica di "calciatore professionista", al momento della sottoscrizione dell'accordo, come previsto dall'art. 28 delle NOIF.

II dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti in quanto dagli atti ufficiali risulta evidente l'infondatezza della violazione contestata ai deferiti, avendo trovato riscontro lo "Status" di "calciatore professionista" del calciatore, Sig. Mike Miniati, in quanto con nota datata 12.11.2012 la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori comunicava a Questa Commissione Disciplinare che a seguito di ulteriori controlli era risultato che all'agente Andrea Marcenta "... era stato conferito regolare mandato da calciatori professionisti e che la trasmissione alla Procura, da parte della scrivente Commissione, è dovuta a lungaggini burocratiche non imputabili alla Commissione stessa..."

II dispositivo

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di prosciogliere i deferiti.

(119) — DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI RUSSO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. ASD Flaminia Civita Castellana, attualmente tesserato per la Soc. ASG Nocerina Srl), SALVATORE FINI (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA' ASD FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (nota n. 2136/190pf12-13/AM/ma del 16.10.2012).

Con provvedimento del 16 ottobre 2012 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

- Il Sig. Salvatore Fini, iscritto nel Registro Agenti della F.I.G.C., per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di accertare l'effettivo status del calciatore Giovanni Russo al momento del conferimento del mandato in questione;
- Il Sig. Giovanni Russo, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Salvatore Fini senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante:
- la Società ASD Flaminia Civita Castellana, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. All'inizio della riunione odierna i deferiti Giovanni Russo e Salvatore Fini, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Giovanni Russo e Salvatore Fini, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Giovanni Russo, sanzione della squalifica per due giornate e ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a una giornata di squalifica ed ammenda di €

500,00; pena base per il Sig. Salvatore Fini, sanzione della sospensione della licenza per mesi due ed ammenda di € 5.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta) di sospensione della licenza;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per la sola Società ASD Flaminia Civita Castellana in riferimento alla quale la Procura Federale ha chiesto irrogarsi l'ammenda di € 1.500,00 per responsabilità oggettiva in quanto dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dal calciatore, avendo trovato riscontro lo "Status" di "calciatore dilettante" del Sig. Giovanni Russo, e quindi il suo mancato possesso della qualifica di "calciatore professionista", come previsto dall'art. 28 delle NOIF, al momento della sottoscrizione del mandato conferito all'agente di calciatori, Sig. Salvatore Fini, avvenuta in data 30/07/2012.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Giovanni Russo squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali e ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

Salvatore Fini sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta).

Infligge alla Società ASD Flaminia Civita Castellana l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(120) — DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DERIL CRISTOFOLI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Unione Triestina 2012 SSD, attualmente tesserato per la Soc. FC Legnano Salus SD a r.l.), SONIA SOMMACAL (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA' UNIONE TRIESTINA 2012 SSD (nota n. 2127/189pf12-13/AM/ma del 16.10.2012).

La Commissione disciplinare nazionale visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 16.10.2012 nei confronti di:

- Sonia Sommacal, iscritta nel Registro Agenti della F.I.G.C., per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di accertare

l'effettivo status del calciatore Deril Cristofoli al momento del conferimento del mandato in questione;

- Deril Cristofoli, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Sonia Sommacal senza rivestire tale qualifica, essendo ancora un calciatore dilettante;
- la Società Unione Triestina 2012 SSD a r., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Il Vice Procuratore Federale fonda la sua azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 30/08/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori,

30/08/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si segnalava la nullità del mandato n° 4212, conferito, in data 24/07/2012, dal calciatore, Sig. Deril Cristofoli, all'agente di calciatori, Sig.ra Sonia Sommacal, avendo trovato riscontro il suo "Status" di "dilettante" del calciatore, in quanto "giovane di serie", e quindi il mancato possesso della qualifica di "calciatore professionista", al momento della sottoscrizione dell'accordo, come previsto dall'art. 28 delle NOIF.

All'inizio della riunione odierna i deferiti Deril Cristofoli e Sonia Sommacal, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Deril Cristofoli e Sonia Sommacal, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Deril Cristofoli, sanzione della squalifica per due giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a una giornata di squalifica con censura; pena base per la Sig.ra Sonia Sommacal, sanzione della sospensione della licenza per giorni cinquanta (50) ed ammenda di € 6.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni trentacinque (35) e ammenda di € 4.000,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per la sola Società Unione Triestina 2012 SSD in riferimento alla quale la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento in quanto dagli atti ufficiali risulta che al momento della sottoscrizione del mandato il calciatore risultava svincolato d'autorità dalla Società US Triestina Calcio, in virtù di delibera Federale pubblicata il 27.06.2012 – comunicato ufficiale nr. 182/A, per cui nessuna violazione può essere

contestata alla Società Unione Triestina 2012 SSD a r., trattandosi quest'ultimo sodalizio di soggetto nuovo e diverso dal precedente, che non ha avuto alcun rapporto con il calciatore,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle sequenti sanzioni:

Deril Cristofoli squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali e censura;

Sonia Sommacal sospensione della licenza per giorni 35 (trentacinque) ed ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).

Proscioglie da ogni addebito la Società Unione Triestina 2012 SSD.

(121) — DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MIALE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. SSD Calcio Città di Brindisi Srl, attualmente tesserato per la Soc. Savona FBC Srl), SALVATORE IODICE (Agente di calciatori), E DELLA SOCIETA' SSD CALCIO CITTA' DI BRINDISI Srl (nota n. 2122/188pf12-13/AM/ma del 16.10.2012).

La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, l'agente di calciatori lodice Salvatore, il calciatore Miale Claudio, all'epoca del fatto tesserato per la Soc. SSD Calcio Città di Brindisi Srl, nonché la Soc. SSD Calcio Città di Brindisi Srl, per rispondere (così testualmente):

- "il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art.3, comma 1 e 19 commi 3 e 5 del Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato come meglio specificato in parte motiva";
- "il secondo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art.29, commi 1 e 2 N.O.I.F., per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Salvatore IODICE senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante così come meglio descritto nella parte motiva";
- "la società, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato".

All'inizio della riunione odierna i deferiti Claudio Miale e Salvatore Iodice, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Claudio Miale e Salvatore Iodice, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Claudio Miale, sanzione della squalifica per 2 (due) giornate e ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla squalifica per una gara, ammenda di € 1.000,00 e censura; pena base per il sig. Salvatore Iodice, sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla sospensione della licenza per mesi 2 (due);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento prosegue per la Società SSD Calcio Città di Brindisi Srl per la quale la Procura Federale chiede l'ammenda di € 1.500,00.

La CDN ritiene il deferimento fondato, atteso che all'epoca dei fatti non era stato emesso il provvedimento di concessione dello svincolo, richiesto dal calciatore, ex art. 32 bis n. 2 delle NOIF

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Claudio Miale squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali, ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e censura;

Salvatore lodice sospensione della licenza per mesi 2 (due).

Infligge alla Società SSD Calcio Città di Brindisi Srl l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(146) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO OMODEO (già Presidente della Soc. Valenzana Calcio Srl), RENATO DOMENEGHETTI (Direttore Sportivo della Soc. Valenzana Calcio Srl), E DELLA SOCIETA' VALENZANA MADO CALCIO Srl già VALENZANA CALCIO Srl (nota n. 2753/655pf11-12/AM/ma del 12.11.2012).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla procura Federale in data 12 novembre 2012 nei confronti di:

Alberto Omodeo, già Presidente della società Valenzana Calcio srl per violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S., sia in relazione a quanto previsto dall'art. 96 NOIF, per aver richiesto al genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il versamento di euro 8.000,00 costituente il pagamento della somma dovuta quale premio di preparazione alla società di provenienza del calciatore la Pozzomaina e sia dall'art. 106 e ss. delle NOIF per aver richiesto ed ottenuto dal genitore del calciatore Finotti Federico (tesserato per la sua società) che aveva richiesto lo svincolo del figlio, la somma di € 1.750,00 in contanti; nonchè per aver fatto svolgere al Sig. Renato Domeneghetti le funzioni di Direttore Tecnico senza che lo stesso avesse i prescritti requisiti e senza che fosse tesserato per la Soc. Valenzana S.r.l.;

Renato Domenighetti ex art.1,comma 5 per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 96 N.O.I.F., per aver richiesto al genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il pagamento della somma di euro

8.000,00 quale premio di preparazione dovuto alla società di provenienza, la Pozzomaina e per aver svolto le funzioni di Direttore Sportivo senza avere i prescritti requisiti e senza essere tesserato per la Soc. Valenzana S.r.l.;

la Società Valenzana Mado Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S. per il comportamento del suo Presidente Alberto Omodeo, e di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al Sig. Renato Domeneghetti.

Letta la memoria depositata in atti dal sig. Alberto Omodeo con la quale, facendo ampio riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dinanzi alla Procura Federale chiede, "ove non sia possibile il proscioglimento, applicare a carico dello stesso una punizione estremamente mite ed attenuata, da contenersi entro i limiti minimi previsti dall'art. 19 CGS, previo riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui agli artt. 23 e, soprattutto, 24 CGS"

Rilevato che nessuna memoria difensiva è stata depositata in atti dagli altri soggetti deferiti All'inizio della riunione odierna i deferiti Alberto Omodeo e la Società Valenzana Mado Calcio Srl già Valenzana Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

indicandone la specie e la misura;

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Alberto Omodeo e la Società Valenzana Mado Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Alberto Omodeo, sanzione della inibizione per giorni 180, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla inibizione per giorni 90 (novanta); pena base per la Società Valenzana Mado Calcio Srl ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS all'ammenda di € 1.500,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta,

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento prosegue per il sig. Renato Domeneghetti.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del sig. Renato Domeneghetti chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione per mesi otto.

Preso atto che il sig. Renato Domeneghetti non è comparso alla odierna udienza.

Ritenuto che i fatti contestati al Domeneghetti risultano ampiamente e dettagliatamente comprovati nella relazione redatta dalla Procura Federale e nei documenti in atti.

Considerato che, in particolare, appare certo che il Domeneghetti abbia richiesto al genitore del calciatore Alessandro Chisari, tesserato per la sua società, il pagamento della somma di euro 8.000,00 quale premio di preparazione dovuto alla società di provenienza, la Pozzomaina così come appare incontestabile che lo stesso Domeneghetti abbia svolto le funzioni di Direttore Sportivo senza avere i prescritti requisiti e senza essere tesserato per la Soc. Valenzana Srl;

Considerato che alla luce di tali considerazioni appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Alberto Omodeo inibizione per giorni 90 (novanta);

Valenzana Mado Calcio Srl ammenda di €1.500,00 (millecinquecento/00.

Infligge al sig. Renato Domeneghetti l'inibizione per mesi 8 (otto).

(147) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO MECCARIELLO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti, per la Soc. AS Andria Bat Srl, attualmente tesserato per la Soc. Ternana Calcio Spa), MARIO FOGLIAMANZILLO (Agente di calciatori) E DELLA SOCIETA' AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 2686/134pf12-13/AM/ma del 9.11.2012).

La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il calciatore Biagio Meccariello, all'epoca del fatto tesserato per la società AS Andria Bat Srl e, attualmente, per la società Ternana Calcio Spa; l'Agente di calciatori Mario Fogliamanzillo e la Società AS Andria Bat Srl, per rispondere (così testualmente):

- "il calciatore Biagio Meccariello, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del vigente Regolamento Agenti, perché pur avendo conferito mandato escLuisivo all'agente di calciatori Maurizio De Rosa, in costanza di validità ed efficacia dello stesso conferiva un ulteriore mandato a favore di altro agente in palese violazione della escLuisiva del mandato stesso";
- "la società A.S. Andria Bat Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Biagio Meccariello";
- "il Sig. Mario Fogliamanzillo, agente di calciatori, per la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.16 comma 3 del regolamento agenti avendo ottenuto dal calciatore Biagio Meccariello procura a rappresentarlo quando questi aveva in precedenza conferito procura –regolarmente depositata- ad altro agente e per aver omesso la normale diligenza di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente".

All'inizio della riunione odierna i deferiti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale.

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti Signori Biagio Meccariello, Mario Fogliamanzillo e la Soc. AS Andria Bat Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Biagio Meccariello, sanzione della squalifica per due giornate e ammenda di € 2.500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla squalifica per 2 (due) giornate di squalifica; pena base per il sig. Mario Fogliamanzillo, sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta) e ammenda di € 4.500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta) e ammenda di € 3.000,00; sanzione base per la Soc. AS Andria Bat Srl ammenda di € 2.400,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 1.600,00; ; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Biagio Meccariello squalifica per 2 (due) giornate in gare ufficiali;

Mario Fogliamanzillo sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta) e ammenda di € 3.000,00 (tremila/00);

AS Andria Bat SrI ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(148) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUISI (Agente di calciatori con tessera n. 1150, nato nell'anno 1984), ANDREA CARTA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. USD Azzurra Sandrigo)) E DELLA SOCIETA' USD AZZURRA SANDRIGO (nota n. 2680/27pf12-13/AM/ma dell'8.11.2012).

Con provvedimento dell'8 novembre 2012 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

- Il Sig. Giacomo Luisi, iscritto nel Registro Agenti della F.I.G.C. con tessera n. 1150, nato nell'anno 1984, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento FIGC sugli Agenti di calciatori, per avere omesso di accertare l'effettivo status del calciatore Andrea Carta al momento del conferimento del mandato in questione;
- Il Sig. Andrea Carta, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Giacomo Luisi, senza rivestire tale qualifica, essendo ancora un calciatore dilettante;
- la Società USD Azzurra Sandrigo Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna i deferiti Giacomo Luisi e Andrea Carta, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Giacomo Luisi e Andrea Carta, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Giacomo Luisi, sanzione della sospensione per mesi quattro, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla sospensione della licenza per giorni 90 (novanta); pena base per il sig. Andrea Carta, sanzione della squalifica per due giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla squalifica per una giornata e censura;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per la sola Società USD Azzurra Sandrigo in riferimento alla quale la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento e la trasmissione degli atti alla stessa Procura, in quanto l'identificativo del calciatore appartiene ad un altro Andrea Carta tesserato appunto per la Società Azzurra Sandrigo Srl del CR Veneto, nella quale il calciatore deferito non risulta avere mai giocato.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Andrea Carta squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali e censura;

Giacomo Luisi sospensione della licenza per giorni 90 (novanta).

Proscioglie la Società ASD Azzurra Sandrigo da ogni addebito e dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale.

Il Presidente della CDN Dott. Sabino Luce

"

Pubblicato in Roma il 6 dicembre 2012

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete